PER

D. Giuseppe Maria Cerulli

COLLA

Università di Lacedogna.

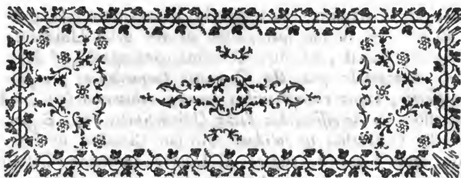
COMMESSARIO

Il Presidente Signor D. Flavio Pirelli.





Attuario Girolamo Ricciardi.



FATTO.



A 24. Maggio 1718. per Notar Giovan Giacomo d' Andrea di Carbonara l'Università di Lacedogna in Provincia di Principato Ultra congregata in pubblico parlamento nelle debite forme stipulò instrumento di vendita di annui ducati 49. per capitale di ducati 700. pagabili *tertiatim* in beneficio del Dottor Damiano Cerulli della Terra di Carbonara della istessa Provincia. In questo instrumento si descrivono li nomi del Sindaco, Eletti, e moltissimi altri Cittadini, che cerziorati, e *ad sonum campanæ* intervennero, dalli quali in nome della Università e loro privato *in solidum* si asserisce, e confessa, come anni passati il Dottor Damiano Cerulli mutuò ad alcuni particolari Cittadini di Lacedogna, li nomi delli quali pure si descrivono, ducati 700. mediante due obblighi *penes acta* della Corte di Carbonara, e perchè non adempirono al pagamento nel convenuto tempo, fecero li medesimi vendita al Cerulli di annui ducati 63. per capitale di ducati 700. con instrumen-

to de' 20. Settembre 1615. per lo detto Notaro. Li quali ducati 700. furono spesi, sono parole della Università Sindaco, Eletti, ed altri Cittadini congregati, *ad beneficium universale prædictæ Civitatis Laquedoniæ pro suis necessariis, atque extinctionibus suarum debitorum* (1), ed appresso: *pro necessitatibus dictæ Universitatis* (2). E perciò essa Università *in solidum* colli suoi Cittadini si obbligava come sopra di pagare al Dottor Damiano Cerulli annui ducati 49. per lo detto capitale di ducati 700. alla ragione del 7. per 100. *servata forma assensus*, obbligando generalmente e specialmente tutti li suoi beni, che nell'instrumento si annotano. Colli patti che mancandosi per due terzi dal pagamento, evizione in parte delli corpi obbligati, deminuzione delle rendite, abbassamento della annualità, morte di qualche obbligato senza surroga *infra mensem* s'intenda rescisso il contratto, ed obbligata di pagare li ducati 700. (3).

Con questo instrumento fu conchiuso il contratto fra l'Università di Lacedogna, ed il Dottor Damiano Cerulli precedente memoriale della medesima al Vicerè, nel quale così si esprime: *nell'anno 1610. per bisogni universali, ed in estinzione in qualche parte de' suoi debiti fu costretta* mediante l'obbligo di alcuni particolari Cittadini *pigliare in pronto dal Dottor Damiano Cerulli ducati 700. che si convertirono in suo beneficio*, e stante la promessa dell'assenso Regio prega per la sua spedizione nella forma solita (4).

In vista di questo memoriale nel dì 7. Decembre 1615. dal Vicerè, o sia suo Collaterale Consiglio si concede l'assenso colle seguenti parole: *Visis* il memoriale, & *scripturis præsentatis in Regia Juncta Universitatum*, & *omni-*

(1) *Fol.* 20. *a t. vers.* 17., e 18

(2) *Fol.* 22. *a t. vers.* 15.

(3) *Fol.* 19. *ad* 27.

(4) *Fol.* 51.

omnibus in eis contentis consideratis considerandis, sopra al contratto di vendita di annue entrate celebrato da alcuni particolari Cittadini della Città di Lacedogna col Dottor Damiano Cerulli per capitale di ducati 700. poi dovuti dalla detta Università e suoi Cittadini sopra li rispettivi loro beni, *tamquam conversos in beneficium dictæ Universitatis prout ex dictis scripturis constare fecit*, e sopra le cautele celebrate, e da celebrarsi per la Università e suoi particolari Cittadini interpone il suo decreto, ed autorità in forma. Ben vero sia l'Università obbligata pagare annui ducati 49. per lo detto capitale di ducati 700. alla ragione del 7. per 100. *servata forma Regiæ Novellæ Pragmaticæ* (1).

Dal giorno del contratto fu sempre puntuale l'Università all'annuale promesso pagamento, tanto che nel 1627. nello stato discusso fatto dal Reggente Tapia tra li creditori istrumentarii con assenso si descrive nel terzo luogo il Cerulli in annui ducati 49. ed a 4. Febbrajo 1628. si spediscono le provisioni per la osservanza (2). Così dovette pure continuare fino a che non venne in mente de' suoi Governanti di approfittarsi delle sue rendite, e fatto un attrasso di pagamenti il Dottor Michelangelo Cerulli nel 1717. fu nella necessità di comparire in questa Regia Camera, e domandare, che la Università di Lacedogna fosse astretta al pagamento delle annualità attrassate dal 1701. e ne ottenne provisioni, che la Corte di Carbonara così avesse eseguito (3). Come in fatti dalla detta Corte si spedirono, e notificarono alla detta Università tre precetti di *solvat* (4). L'ultimo de' quali è nella data, e nella notifica de' 11. Ottobre 1717. A petizione dell'istesso Dottor Michelangelo, che intendeva do-

(1) *Dicto fol.* 51.
(2) *Fol.* 53. *e* 54.
(3) *Fol.* 1.
(4) *Fol.* 6. *al* 13.

documentare il suo possesso di esigere, s' intesero dalla medesima Corte a' 26. Settembre del detto anno due testimonii, li quali deposero, che sapevano possedere il Dottor Damiano Cerulli un capitale di ducati 700. conseguendo dalla Università di Lacedogna, avendone esatte le annualità li qq. D.Vito, e D.Giuseppe Cerulli padre e Zio del Dottor Michelangelo, anzi come uomini di casa de' Cerulli erano andati più volte col qu. D. Giuseppe e soli ad esigere, ed avevano esatti annui ducati 25. atteso altri ducati 10. l'Università se li riteneva per la bonatenenza, e che erano circa 25. anni, che l'Università più non pagava; non ostante che più e più volte ne fosse stata richiesta dal Dottor Michelangelo, replicando *che andava in attrasso, e non poteva pagarli* (1).

Dopo tutti questi atti comparisce l' Università in Regia Camera, ed opponendo la esibizione dell' instrumento, dell'assenso, e del possesso di esigere conchiude per la transmissione degli atti fatti, e ne ottenne decreto a' 20. Ottobre 1717. (2). Aveva il Dottor Michelangelo sod. disfatto al motivo del possesso, in cui era di esigere colla detta esame de' due testimonj, che venne trasmessa colle altre carte, e per soddisfare alli altri esibì l'instrumento, nel quale stava inserito l' Assenso Regio, rinnovando con altra istanza l'istessa sua petizione, nella quale vi è monizione de' 10. Marzo 1718. (3).

Morto il Dottor Michelangelo Cerulli li suoi figli D. Vito Mauro, Reverendi D. Francesco e D. Damiano produssero altra simile istanza, ed aggiunsero, che l'Università era obbligata pagare pure il capitale di ducati 700. in forza de' patti resciſſorj, ed a' 28. Aprile 1742. si spedirono le provisioni *pro notificatione* (4). A questa ne fecero segui-

(1) *Fol.* 16. *ad* 18.
(2) *Fol.* 4. e 5.
(3) *Fol.* 28.
(4) *Fol.* 34.

guire un' altra con decreto de' 10. Giugno 1748. che la Corte di Lacedogna, e Carbonara astringano la detta Università al pagamento della annata corrente, a fare l'assegnamento per le future, ed a prendere gli espedienti per le attrassate (1). E perchè non vi era procuratore della Università presso gli atti, s' incominciò a procedere *in contumaciam* (2).

Morti essendo D. Vito Mauro, ed il Sacerdote D. Damiano Cerulli, soperstite il Sacerdote D. Francesco, questi colli suoi Nipoti D. Damiano, D. Marco Antonio e D. Carlo Amato Cerulli presentò altra istanza, e domandò la esecuzione dell' ordinato nel decreto de' 10. Giugno 1748. ed a' 10. Aprile 1755. si spedì la monizione (3). Indi costoro uniti con D. Michele altro loro fratello produssero altra simile istanza; sempre soggiungendo, che s' intendeva rescisso il contratto, e conchiudendo che il Segretario della terza Ruota riconosciuti gli atti avesse fatta relazione. Come si ordinò a' 8. Marzo 1756. (4).

Notificato il procuratore della Università oppose: che gli attori dovevano legittimare le persone, ed esibire l' assenso, che si era prescritto il credito, e che si doveva dar termine, perchè non stavano nel possesso di esigere (5). Li Cerulli per soddisfare a queste opposizioni esibirono l' assenso (6), il decreto di legittimazione delle loro persone (7), ed il citato stato discusso del Reggente Tapia (8). E perchè ci bisognò del molto tempo per formare, e rinvenire le dette carte, ad Aprile 1770. rinnovarono l' i-

A 3 stes-

(1) *Fol.* 35. *al* 38.
(2) *Fol.* 39. *al* 42.
(3) *Fol.* 44. *ad* 46.
(4) *Fol.* 47. *e* 48.
(5) *Fol.* 49. *e* 50.
(6) *Fol.* 51.
(7) *Fol.* 52.
(8) *Fol.* 53. *e* 54.

ſteſſa iſtanza , ed a Febbrajo 1771. in contradittorio ſi diſſe: *cum effectu fiat relatio* (1) . Queſto decreto fece produrre dalla Univerſità memoriale , nel quale eſpoſe , che in Giudizio vi ſtava il ſolo D. Carlo Amato Cerulli erede *pro tertia parte* del Dottor Damiano , che il credito era del 1618. un ſecolo prima della domanda , preſcritto dalla centenaria , la quale ogni azione diſtrugge , che non vi era raſtro di poſseſso, che per la ſua antichità, e trattandoſi di reſciſſione di contratto , biſognava dar termine , finalmente che in ſimili giudizj ſi deve provare la convenſione del denaro in altri *crediti paſſivi* della Univerſità, altrimenti ſi ſuppone appropriato dalli Amminiſtratori, e particolari. Conchiude che vuole *il referat in Regia Camera*, che li venne accordato colla ſolita decretazione a' 8. Febbrajo 1771. (2) . La Regia Camera a primo Marzo 1774. confermò il decreto (3).

In ſeguela di queſto decreto il Segretario allora D. Nicola Migliore a' 16. Gennajo 1775. monite le parti diede fuori la ſua relazione, nella quale dopo riferiti tutti li fatti, e ſcrittura tali quali ſi ſono fatte preſenti, conchiudè per la loro verità, e validità in pro de'Cerulli. Soggiunge però, che ſiccome non ha luogo la oppoſta preſcrizione , perchè non mai ſi preſcrive un credito, così perchè era queſto un credito *antiquato* ſenza raſtro di poſseſso ſi doveva impartire termine (4). Queſta relazione dal Procuratore della Univerſità notificata al Procuratore de'Cerulli obbligò queſti con ragione preſentare iſtanza, nella quale dimoſtrò , che il Signor Segretario relatore aveva ecceduti li termini della commeſsa riguardo al punto della impartizione del termine , la quale era d'iſpezione tutta del Tribunale, che non era vera la man-

(1) *Fol.* 60. *e* 61.
(2) *Fol.* 62. *al* 64.
(3) *Fol.* 66.
(4) *Fol.* 67. *al* 70.

mancanza di raſtro di poſseſso, ſe eſso iſteſso aveva riferita l'eſame di due teſtimonj in Carbonara nel 1717. e lo ſtato diſcuſso del Reggente Tappia, le quali ſcritture abbaſtanza lo documentavano, e che era improprio il termine di *antiquato* ad una pubblica ſcrittura, di cui da tanti anni ſe ne domandava l' adempimento, e perciò domandò che foſse ſtata aſtretta l'Univerſità al pagamento del corrente, dell' attraſso, e di deſcrivere queſto credito nello ſtato diſcuſso (1). Rimeſsa queſta iſtanſta all'Avvocato Fiſcale, fece iſtanza di monirſi le parti, ed eſsere inteſo (2). E ne ſeguì a' 3. Aprile 1775. conſimile decreto (3).

Tacque queſta lite fino allo ſcorſo anno 1795. per le ſeguite morti di tutti gli attori, e fu riſvegliata da D.Giuſeppe Maria Cerulli, che è oggi in giudizio, unico figlio rimaſto minore dal ſuo padre D. Carlo Amato. Queſti legittimata la ſua perſona (4), ha dedotti con lunga iſtanza tutti li fatti come ſopra rapportati, ed alcune ſue ragioni, le quali non giova quì riferire, perchè alcune nella dovuta loro eſtenzione appreſso ſi deſcriveranno, ed altre furono dedotte, affinchè queſta Regia Camera efettivamente aveſſe deciſo, nel qual caſo oggi più non ſiamo (5). Si oppoſe a queſta iſtanza il Procuratore della Univerſità, ſoſtenendo che ſi doveva impartire termine; ſpecialmente perchè queſto *credito non ſi trova deſcritto nella riforma dello ſtato del 1741. ſenza la minima contradizione, o proteſta di alcuno de' Cerulli vivente, locche fa preſumere che un tal debito non foſſe ſtato mai vero, o che ſi foſſe già ſoddisfatto* (6). Si riſpoſe a queſta oppoſizione così :

 Li

(1) *Fol.* 71. *al* 73.
(2) *Fol.* 73. *a t.*
(3) *Fol.* 74.
(4) *Fol.* 77.
(5) *Fol.* 78. *al* 85.
(6) *Fol.* 86.

Li stati si formano su le rivele delle Università, le quali rilevano quelli creditori, che vogliono, e sarebbe bella, che un creditore di Università dovesse perdere il suo credito, perchè non è stato rivelato; e perchè non è stato inteso, come non si può, perchè dal Tribunale s' ignora, dinotasi se questo non essersi lagnato di quello, che ha fatto la Università, ed in conseguenza approvarlo. Ma li Cerulli nel 1742. presentarono altra istanza per la consecuzione del loro credito (1). *Che più? Cessano dunque le ragioni della parte* (2). Ora si aggiunge. E' una pura asserriva, che nello stato del 1741. non si è rivelato, perchè non se ne è presentato documento.

La Regia Camera dopo le citate istanze stimò proferire decreto di termine a 2. Luglio del passato 1795. (3). E spedite le debite provisioni a' 13. detto si sono con ogni esattezza dissimpegnate dalla Regia Udienza di Montefusco. Per parte di D. Giuseppe Maria Cerulli si presentarono quattro articoli cioè, che deve conseguire dalla Università di Lacedogna, un capitale di duc. 700. e per esso annui ducati 49. ora bassati ad annui ducati 35. per osservanza della *Regiæ Pram. 18. de admin. Universitatum* in forza di pubblico instrumento di vendita di annue entrate stipulato in pubblico parlamento, e corroborato di Regio Assenso. Dal pagamento de' quali annui ducati 35. perchè la detta Università, cessò dal 1701. furono obbligati fin dal 1717. li suoi maggiori comparire nella Regia Camera, e domandare le annualità attrassate, e la rescissione del contratto, e così si è seguito senza interruzione fin oggi; e se fin ora non si è decisa la lite, è stato per le tante dilatorie eccezioni prodotte dalla Università, e morte de' suoi Antenati. Finalmente che il Dottor Damiano Cerulli primo acquirente fu sempre nel pos-ses-

(1) *Fol.* 34.
(2) *Fol.* 88.
(3) *Fol.* 90.

fesso di esigere la detta annualità, e dopo lui li suoi figli D. Vito Blasio, D. Carlo Francesco, e D. Giuseppe, ed indi per certo tempo il suo Nipote D. Michelangelo, come creditori instrumentarj con assenso, del quale possesso sono stati privi D. Michelangelo per certo tempo, ed appresso tutti li suoi discendenti, come ne è l' articolante, alla peggio del 1701. capricciosamente e per l' ostinazione della Università, la quale ha procurato sempre di sfuggire questo pagamento sotto varj frivoli pretesti di mancanza di denaro, pesi Fiscali, e simili (1).

Sette testimonj *de auditu* di ogni eccezione maggiori, e tutti uniformi hanno fatto costare con ogni certezza, che, come sempre hanno inteso dire da tutto il Paese, il Dottor Damiano Cerulli, e li suoi discendenti dovevano conseguire dalla Università di Lacedogna un capitale di ducati 700. colla sua corrispondente annualità, che D. Michelangelo Cerulli fu nell'obbligo di domandare alla Regia Camera molte annate attrassate, ed in essa si è sempre proseguito il giudizio dalli suoi discendenti, domandando ancora la rescissione del contratto, e che stanti le opposizioni della Università, e le seguite morti degli attori perciò la lite è durata fin oggi. Per ultimo tutti sette ad evidenza ci dimostrano, che per averlo inteso dire *come Paesani da vecchi tutti del Paese, e loro Antenati non vi è dubbio alcuno, ed è più che vero*, il Dottor Damiano Cerulli era stato sempre nel pacifico possesso di esigere le annualità, dopo lui li suoi figli, ed indi il suo Nipote D. Michelangelo. Ma che da moltissimi anni vivente D. Michelangelo, si era interrotto questo possesso, perchè la detta Università non volle più pagare sotto varj insussistenti pretesti di mancanza di denaro, pesi Fiscali, ed altri (2).

Compilata questa esame, si presentò in questa Regia Camera,

A 5

(1) *Fol.* 102. *al* 104.
(2) *Fol.* 108. *al* 128.

tà, ed alli 15. Settembre 1795. se ne fece la pubblicazione (1). Si è presentato ancora documento estratto dall' Archivio di questa Regia Camera, dal quale apparisce, che la Università di Lacedogna nelli stati rimessi a questo Tribunale nel 1716. 1717. e 1718. porta tra li creditori instrumentarj li Signori Cerulli di Carbonara in annui ducati 25. 15. Onde si vede, che in tempo non sospetto cioè nel 1716., quando principiò la lite cioè nel 1717. e nel suo prosieguo cioè nel 1718. volontariamente la detta Università si portò in esito questo debito, sicura di doverlo un giorno, ad un altro (2) pagarlo. Finora non ha la parte prodotto l' esame suo, nè ha opposta cosa contro la nostra e documenti presentati. Sicchè altro non resta che decidersi la lite.

Si esaminano li necessarj requisiti, affine di ammettersi li crediti contro le Università.

TRe sono li requisiti necessarj, che devono concorrere per l'ammissione di qualche credito, che il particolare può rappresentare contro le Università, cioè pubblico parlamento, nel quale si stipuli pubblico instrumento, assenso Regio, e versione del denaro in beneficio della Università. Il primo trae la sua origine dalla *legge finale C. de vend. rebus Civ. lib.* 11. che è dell'Imperator Leone. *In provinciis*, sono queste le sue parole, *præsentibus omnibus seu plurima parte, tam curialium, quam honoratorum, & possessorum Civitatis, ad quam res prædictæ pertinent, præpositis Sacrosantis scripturis sigillatim unumquemque eorum, qui convenerint, jubemus sententiam, quam putet utilem Patriæ suæ designare, ut ita demum de-*

(1) *Fol.* 130.
(2) *Fol.* 132.

decreti recitatione in provinciali judicio interveniente, emptor competentem possit habere cautelam. La sostanza di questa legge è, che tutti li Cittadini, o la maggior parte, specialmente di quelli, che sono in pubblico impiego, o possessori, radunati insieme diano il loro voto, se giova alla loro Padria procedere ad alienazioni, ed in conseguenza contrarre pure de' debiti. Quel che siegue di giuramento, e decreto di Giudice *in provinciali judicio* non merita attenzione alcuna, perchè opposto alla polizia del nostro Regno, che ha circa tali punti le sue leggi municipali. Nè quì si deve omettere, che le nostre Prammatiche, e molti recenti Reali Dispacci, sempre che è occorso parlare di affari di Università hanno sempre comandato il parlamento, e date pure certe regole da osservarsi. Resta dunque determinato che il primo requisito per ammettersi un credito contra l'Università è il pubblico parlamento, il quale trae la sua origine dal diritto Romano, e molto pure c'influiscono le nostre padrie leggi. Il pubblico instrumento non è certamete requisito necessario per la validità del contratto, come il parlamento, e gli altri due, ma oltre di molti buoni effetti, che può produrre, è più che necessario, affine di rendere le Università obbligate ad esecutivamente pagare. In breve produce l'istessi effetti, che produce in tutti gli altri contratti tra li particolari.

Il secondo del Regio Assenso viene determinato senza equivoco dalle leggi nostrali, ed in specie dalla *Pram.* 11. 18. *de admin. Universit.*

Questi due essenziali requisiti per la validità, ad ammissione de' crediti contro le Università, è incontrastabile, che non mancano, anzi sono nella più valida forma nel contratto di vendita di annue entrate passato tra l' Università di Lacedogna, ed il Dottor Damiano Cerulli. L'instrumento pubblico fu celebrato in un parlamento *convocato loco, & more solito* (1). L' assenso fu impartito sol-

(1) *Fol.* 19. *al* 17.

lennemente, e con piena cognizione di causa (1). Delli quali due documenti pienamente si è parlato nella narrazione del fatto. Dunque attento questi due requisiti, che senza dubbio concorrono nella presente causa, tutta la ragione assiste à D. Giuseppe Maria Cerulli discendente del primo acquirente, e non si può difficoltare, che si deve condannare la Università di Lacedogna *rescisso contractu* di pagare al medesimo il capitale di ducati 700. una con tutte le annualità maturate almeno fin dal 1701.

Il terzo requisito, che il denaro si sia speso a prò della Università, o sia giusta il comune linguaggio, quando una Università fa qualche debito deve costare la versione del denaro in suo beneficio. Vanta questo la sua origine dalla unica, e sola legge delle Pandette, che è la 27. *Civitas*, *de rebus creditis &c. Civitas*, è necessario trascriverne le parole, *mutui datione obligari potest*, *si ad utilitatem ejus pecuniæ versæ sunt ; alioquin ipsi soli*, *qui contraxerunt*, *non Civitas*, *tenebuntur*. Dunque se qualche Città, o sia Università vuole pigliare denaro a mutuo, vale l'obbligo di essa, *si pencuniæ versæ sunt in ejus utilitatem*. Altrimenti chi interviene nel contratto sarà tenuto.

E' più che chiara una conseguenza di questa legge, cioè che si deve provare, se il denaro si sia convertito in beneficio delle Università. Chi deve soggiacere a queste pruove, o sia chi è obbligato di farle, ardisco dire non è certo. Sò benissimo che tutti i DD. sostengono, che incumba al creditore. Il loro massimo argomento è questo. Le Università sono considerate dalle leggi, come pupilli *L. Respublica C. quibus ex causis maj. L. Rempublicam C. de jure Reipub. lib.* 11. Se quando si contrae colli pupilli deve il creditore provare, che il denaro si sia speso in loro vantaggio *L. quæcumque* 13. *§. qui a pupillo*, *de publ. in rem act. L. prædiorum C. de prædiis minorum*. Dunque pure

(1) *Fol.* 51.

pure il creditore è obligaro dimostrare, che il suo denaro si è convertito in pro delle Università quando con esse contrae.

Non ad una difficoltà è soggetto questo sistema. Primo le leggi, dalle quali vogliono desumere, che le Università son considerate, come li pupilli, non dicono ciò espressamente. Parlano di casi particolari, ed usano le espressioni, *Solet*, *Moris est*. Non capisco come si possono adattare ad ogni caso, e quel *solet*, *moris est* formare una regola generale. Secondo nelle citate leggi a prò de' pupilli, siccome io, così ognuno può riscontrare, che non parlano della pruova del denaro da farsi dal creditore, se è stato speso per lo pupillo. Se altra legge vi fosse, che l'uno o l'altro determinasse espressamente, non ardisco asserirlo. Confesso il vero, è a me ignota, e mi avvanzo a dire, che sarà impossibile rinvenirla, anzi che non vi è. Dunque il gran argomento de' DD. fu l'assunto non è di peso alcuno.

Ma dippiù è innegabile, che le Università e li pupilli sono persone privilegiate. Li privilegj, che sono *jura singularia* giusta il sentimento di Cujacio, tratto dal diritto, *observ. lib.* 15. *cap.* 8. sono tanti stabilimenti *contra rationem juris* (1), nè in questi si può seguire regola di dritto (2), o trarre delle conseguenze (3). Finalmente concessi a certe persone con esse si estinguono, concessi a corpi a quelli soli, e non ad altri competono (4). Dalle premesse dottrine tiri ognuno le legittime conseguenze. Accenno solo. *Se contra rationem juris* godono le Università il privilegio, che in tanto sono tenute alli loro creditori, in quanto si è convertito in beneficio loro. Devono in tutto l'altro seguire il dritto comune. Se resta

A 7 esclu-

(1) *L. 16. jus singulare, de legibus.*
(2) *L. 15. in iis dicto tit.*
(3) *L. 14. quoad vero dicto tit.*
(4) *L. 4. forma, §. quamquam 3. de censibus.*

esclusa ogni regola di diritto, perchè sono eccezioni della regola, giusta la glossa (1). Se non si possono trarre a conseguenze. Strettamente dunque si deve intendere il precitato privilegio delle Università, e non si può da queste farne nascere un altro, o tirare delle conseguenze, oltre di quello che è puramente espressato. In ultimo se il privilegio da persone a persone, da corpi a corpi non si può estendere, sia pure che dalle leggi alli pupilli, ad altre persone privilegiate sia stato conceduto, che il creditore debba fare la dinotata prova, non si potrà mai desumere che alle Università si debba intendere conceduto l' istesso, mancando per queste legge espressa. E ciò oltre l' assurdo che tutti li privilegj conceduti a'pupilli competerebbero pure alle Università e coll' argomento a simili molto pericoloso *in jure* tutti li privilegj delle Università competerebbero pure alli pupilli. Quando molti alli primi e non alle seconde, molti alli secondi e non alle prime competono, come ognuno nelle Romane, e padrie leggi istruito ben sà.

Nè mi sgomenta la legge *unica C. de solut. &c. lib.* 11. la quale pare molto adattata al caso, e che quasi decida assolutamente la controversia. Poichè questa parla de' debitori, li quali vogliono dimostrare la estinzione de' loro debiti colle Università e quando non si paga alli legittimi rappresentanti delle medesime, come ognuno a suo piacere può riscontrare.

Potrei dire dall'allegato, che se non vi è legge, ed argomento di legge, che obblighi li creditori delle Università a provare, che il loro denaro si è convertito in beneficio delle Università, restano queste obbligate a provarlo. Ma nò e si esamini, che la legge obbliga le Università a questa prova. Bisogna quì stabilire per base, che il privilegio delle Università, è che il denaro da esse preso a mutuo si deve spendere in beneficio loro, giusta la rappor-

ta-

(1) *Dicta l.* 15.

tata legge 27. *Civitas de rebus creditis*. Se è un privilegio non si può estendere più oltre di quanto dettano le parole, o tirare a conseguenze, e così far nascere da un privilegio un altro, giusta le sopra citate leggi. Dunque il dritto che è comune a tutti deve essere a noi di guida. In questo trovo determinato. Chi allega la eccezione deve provarla, perchè da reo passa a farla da attore (1). Se le Università allegano, che deve costare della versione del denaro in loro beneficio, è questa una eccezione e perchè da esse prodotta passando a farla da attrici, ad esse incumbe provare la proposta eccezione, affinche in quella somma siano condannate, che effettivamente per loro si è spesa. Nè si opponga, che le Università non possono fare questa prova, perchè la loro eccezione è di negare la conversione del denaro in loro utilità, atteso che non si dà pruova negativa (2). Non le parole, ma la intenzione di chi oppone la eccezione, si deve considerare. Da pari suo riflette così Vinnio *part. juris lib. IV. cap.* 25. *in fine* adducendo nelle nota *littera H.* l'esempio dell' azione negatoria, quale sebbene sia concepita in termini negativi, è realmente affermativa. Donello e Duareno, e le leggi da essi citate dimostrano questa verità, come dalla detta nota. Le Università se dicono in termini negativi non dobbiamo pagare, perchè il denaro non si è speso per noi; la loro intenzione però è, che se il denaro si è speso per esse, debbono esse pagarlo. Ma perchè si vuol dire, propongono le Università nelli additati termini negativi la eccezione, e non si dice, che la propongono in termini affermativi, cioè tanto siamo obligate pagare, quanto si è convertito in nostro beneficio. Credo dunque che non dia la menoma ombra alla proposta legale regola la narrata opposizione. Dippiù chi nega deve assolutamente negare, ma se cosa affer-

(1) *L.* 19. *in exceptionibus*, *de probat.* *L.* 1. *de except.*
(2) *L. actor* 23. *C. de prob.*

afferma, ſubito è tenuto alle prove. Se le Univerſità negano la tante volte ripetuta converſione di denaro, affermano nel tempo iſteſſo che quello ſpeſo a loro utile è loro debito: Ed hanno perciò ſempre la neceſſità di provare. In una parola che la pruova negativa non ſi dà, s'intende ne' termini, quando ſi nega la intenzione dell' attore aſſolutamente ſenza venire ad eccezioni.

Riflettaſi davantaggio la eccezione del convenuto patto porta ſeco, che ſi deve provare da chi la oppone *pactum conventum FACTUM eſſe cit. L. 19. in exceptionibus de prob:*. Le Univerſità non negano, quando oppongono la replicata eccezione, che hanno ricevuto il denaro, ma che devono pagare col patto, ſe ſi è ſpeſo in bene loro. Provano dunque che *pactum conventum FACTUM eſt*, cioè che ſiamo al caſo del patto, o ſia che il patto ſiaſi avverato cioè che o parte del denaro ſi ſia ſpeſo in loro prò, e per queſta parte tenute, o che niente ne ſia andato in prò loro, anzi delli Amminiſtratori, e così a niente tenute.

Soggiungo finalmente per convalidare l'aſſunto, che per li creditori delle Univerſità ſtà la preſunzione, che hanno pagato con ogni cautela ſtante la generale regola deſcritta (1). *Qui enim ſolvit, nunquam ita reſupinus eſt, ut facile ſuas pecunias jactat, maxime ſi ipſe homo diligens eſt & ſtudioſus paterfamilias, cujus perſona incredibile eſt in aliquo facile erraſſe*. Se dunque per li creditori generalmente vi è queſta preſunzione, chi vuole l' oppoſto dee provarlo.

Mi pare, che ſi ſia abbaſtanza dimoſtrato l'aſſunto; e perciò ſi può conchiudere, che le Univerſità ſono obbligate di provare, che il denaro loro dato a mutuo, od altro contratto ſi ſia convertito in beneficio loro; reſtando da tal prova eſonerati li creditori. Ed in conſeguenza, quando queſta prova non ſi fa dalle Univerſità, non ſi può sfuggire il dovuto pagamento, e non poſſono eſſere li creditori nel menomo danno.

La-

(1) *L. 25. cum de indebito, de probat.*

Lasciando ora da parte le idee generali , ricordiamoci del nostro D. Giuseppe Maria Cerulli , e colle premesse dottrine applichiamo quella generalità al particolare ; e perciò è necessario dire , se il Dottor Damiano Cerulli fece compra di annui ducati 35. per capitale di ducati 700. dalla Università di Lacedogna , come è indubitato , così è pure indubitato che il suo discendente D. Giuseppe Maria Cerulli , che è oggi in giudizio , domandando il capitale di ducati 700. *rescisso contractu* , e le moltissime annualità decorse almeno dal 1701. non è soggetto a provare , che il denaro si sia convertito in beneficio della detta Università, ma questa avrebbe dovuto fare questa pruova, la quale non avendola fatta , non si può non condannarla a pagare il suddetto capitale , e le suddette annualità, e non si potrà mai permettere , che D. Giuseppe Maria Cerulli liquido suo debitore sia in danno alcuno.

Ma che si dirà , se per togliere ogni equivoco dimostrasse D. Giuseppe Maria Cerulli, quanto al di sopra si è esposto? Ed in fatti . Costa colle autorità di due Reggenti del Collaterale, contemporanei all'Epoca di questo contratto, che li Assensi Regj nelli contratti delle Università non si impartivano , se non costava dalla versione del denaro in beneficio delle medesime . Il primo di questi è il Reggente *de Ponte* nel suo trattato *de potestate Proregis tit. X. de alien. fieri solita &c. n.* 1. il quale scrisse , che si concedevano gli assensi alle Università e loro si permetteva di prendere denaro : *quando capta informatione constat de utili, & necessaria causa* . Il secondo è il Reggente *de Marinis nelle sue risoluzioni del dritto lib.* 2. *cap.* 59. *n.* 10. il quale pure scrisse , che il decreto , ed assenso non s'interponeva nelli detti casi : *nisi causa cognita , & sic capta prius informatione quod expedit . . . declarato & denum quod pecunia vere , & realiter* EROGETUR *pro necessitatibus* (delle Università) *quæ fuerunt expressæ , & a Collaterali Consiljo pro veris , & realibus cognitæ , & habitæ fuerunt* . Queste autorità innegabili di due sogget-

ti di ogni eccezione maggiori, ministri di quel Tribunale, che gli assensi impartiva, e contemporanei al contratto, ci pongono nella certezza, ed evidenza che gli assensi non s'impartivano, *nisi capta informatione*, *& cognita causa*, che le Università quando dovevano prendere denaro, sia a vendita di annue entrate, sia con altro contratto, effettivamente in loro utile, e vantaggio spendevano il denaro per quelle cause conosciute, e tenute per vere, e reali dal Collaterale. Ogni contratto dunque che tra un particolare fosse passato con qualche Università corroborato questo di Regio Assenso non ammette equivoco, che il denaro siasi speso per utile, e bene della Università. Se quando si celebrò il contratto di vendita di annue entrate dalla Università di Lacedogna col Dottor Damiano Cerulli, epoca contemporanea alli lodati Reggenti, vi fu l'assenso Regio, come costa dal fatto, è legittima prova, che il denaro, o sia il capitale di ducati 700. dal detto Cerulli dato alla detta Università fu convertito in beneficio suo, e speso per necessarj suoi usi. E perciò oggi in forza della domandata rescissione del contratto non solo deve pagare a D. Giuseppe Maria Cerulli le replicate annate attrassate, ma ben anche il detto capitale. Sento però dirmi. Gli assensi provano che vi erano cause utili, e necessarie, affinchè le Università avessero potuto contrarre de'debiti. Ma che il denaro da loro preso si sia veramente speso per quelle cause, è quello che dagli assensi non costa, e che si deve provare. Converrei in questa opinione, quando le cause non fossero provate per vere, e provate *causa cognita*. Perchè quando le cause sono vere, e tali con cognizione di causa, se in altro uso si spende il denaro, che si prende ad imprestito, restano quelle sempre all' inpiede, e vi è bisogno per levarsi da torno quelli pressanti bisogni pigliare altro denaro, il quale verrà loro certamente impedito pigliarlo, perchè non potranno ottenere l'Assenso, e se sono nella necessità di fare pagamenti fiscali, rifazioni di pubblici luoghi cadenti, o simili, alli quali devono in ogni modo adempire, non

adem-

adempiendo non so con quali altre armi si oppongono a questi inimici al cospetto di una intera popolazione. Ma non è vero che gli assensi, almeno in quelli tempi, si raggiravano alla sola cognizione, se le cause erano vere, ed utili; Si raggiravano ancora nel vedere, se il denaro veramente si spendeva per le esposte cause. La citata autorità del *de Marinis* ce ne mette in chiaro colle parole: *declarato & demum quod pecunia vere, & realiter erogetur pro necessitatibus, quæ fuere expressæ, & a Collaterali Consilio pro veris, & realibus cognitæ, & habitæ fuerunt*. Dunque se quando le cause sono vere non si può fare a meno di spendere il denaro per queste, e quando vi è l'assenso nelli contratti delle Università, non si può difficoltare dalla verità delle cause, come pure che il denaro per esse effettivamente si spenda, dovendo anche ciò costare per impartirsi l'assenso. Resta perciò convalidata sempre più la testè rapportata conchiusione a prò di Cerulli.

Passiamo avanti, e ricordiamoci delle parole dell'assenso. *Visis . . . scripturis præsentatis in Regia Juncta Universitatem* (ognun ben sa, che in quelli tempi vi era una Giunta addetta per gli affari delle Università) *& omnibus in eis contentis, consideratis considerandis . . . tanquam conversos* (li ducati 700.) *in beneficium dictæ Universitatis prout ex dictis scripturis constare fecit*. Qual altra più luminosa pruova si può addurre di questa, che il detto capitale di ducati 700. si convertì in beneficio di chi lo ricevette. Sono senza mistero, o velo alcuno le parole dell'assenso. Il Re è che parla in questa carta, ed il dotto *de Rosa nella consultazione 56. n. 7.* scrisse: *Neque major probatio intervenire potest, quam propria suæ Majestatis confessio*. L'istesso nella *Clementina unica de probat.* E se anche l'assenso si voglia intendere per un decreto, per una sentenza, produce pure l'istessi effetti. Eineccio nelle Pandette *part. VI. §. 236.* definisce la sentenza: *Est sollemnis causæ controversæ per Judicem secundum leges & acta facta decisio*. Wurfelsio la definisce: determinazione di

di ciò che è giusto, *CAUSA COGNITA*. Dunque non si dà sentenza *nisi causa cognita, & secundum acta*. In che mai si deve raggirare questa cognizione di causa, e che mai devono contenere questi atti, quanto s' impartiscono li assensi, come similmente dovette avvenire al nostro se non, che nel vedersi l'uso, che le Università fanno del denaro, e se lo convertiscono in spese necessarie, ed utili, e questi documenti devono contenere gli atti. La qual cosa è più che certa nel caso nostro, perchè siccome si è esposto nel fatto, l' Università di Lacedogna si aveva già preso il denaro dal Dottor Damiano Cerulli, e lo aveva speso benanche. Non rincresca di notare ancora la nota distinzione tra sentenza, e cosa giudicata. Questa pone fine alle controversie, quella dice ciò che è stato determinato, giusta Duareno, e Donello alla legge 1. *de re jud. & de eff.* Se dunque la sentenza mette in chiaro ciò che ha determinato, non si può dubitare, che l' assenso, considerato come sentenza, ha posto in chiaro le giustificate ragioni, per le quali si doveva impartire. Come pure l' assenso, considerato come cosa giudicata, dà fine ad ogni controversia, e dubitare di quel che dice, è una temerità. Tanto più quando le parti tutte, e non una sola, come alle altre sentenze, e cose giudicate suole avvenire, ci hanno data la piena esecuzione, stipulando in esecuzione di esso un pubblico istrumento. Vogliansi dunque attendere semplicemente le parole dell' assenso, vogliasi avere uscito dalla bocca del Re, quale è veramente, vogliasi finalmente credere un decreto, sentenza, o cosa giudicata, sarà sempre piena pruova per D. Giuseppe Maria Cerulli, che il suo ascendente Dottor Damiano allor che diede a compra di annue entrate all' Università di Lacedogna ducati 700. e per essi annui ducati 35. si spese quello, anzi era già stato speso in cose necessarie, ed utili della medesima. Ed in conseguenza non può oggi questa sfuggire il chiesto pagamento. Nè quì rincresca notare. Per lo più s' impartiscono gli assensi prima che le Università ricevano del

de-

denaro, che preudono ad impronto, ma in questo caso avvenne l'opposto; perchè prima l'Università di Lacedogna si prese il dènaro dal Dottor Damiano Cerulli, e lo spese, indi ottenne l'assenso, e cautelò il creditore; e ciò costa non solo dall'instrumento passato tra le parti; ma ancora dal memoriale dato al Vicerè per l'assenso e dall'assenso istesso nel quale si leggono le parole: *tamquam conversos in beneficium dictæ Universitatis, prout ex dictis scripturis constare fecit*. Dunque, atteso lì di sopra rapportato, è evidente, che li ducati 700. dati dal detto Cerulli alla detta Università si convertirono in suo beneficio, cioè per suoi vantaggi furono spesi, e questo non è una mera assertiva dell'assenso, ma lo ebbe *in probatis* dalle scritture presentate. Difficoltare oggi di questa verità è l'istesso che oppugnare, e contrastare *gratis* l'evidenza istessa.

Non finiscono però quì le pruove per la controvertita versione di denaro. Vi è quest' altra ancora. L' Università di Lacedogna nel memoriale dato al Vicerè (1), per ottenere l'assenso confessa questa versione di denaro dicendo *per bisogni universali ed in estinzione in parte di debiti* presi questi ducati 700. che *convertirono in suo beneficio*. L'istesso nell'instrumento colle parole: *ad beneficium universale prædictæ Civitatis Laquedoniæ pro suis necessariis, atque extinctionibus suorum debitorum* (2), ed indi; *pro necessitatibus dictæ Universitatis*. Questi geminati atti di confessioni sono indubitatamente convincentissime pruove giusta la legge 5. C. *de transf.* e la legge 14. C. *de contrab. & comm. stip.*. Nella prima delle quali apertamente si determina che le confessioni delle parti sono sicure pruove, niente importando che mancano le scritture delle loro asserzioni. Nella seconda che quanto si scrive nelli pubblici atti è vero, indubitato, e di innegabile prova. Che più per la dimostrazione dell'assunto? Nè vale il dire, queste leggi parlano di contratti tra privati, e non

(1) *Fol.* 51.
(2) *Fol.* 20. *a t. ver.* 17. *e* 18.

non già di pubblico, o persone privilegiate. Atteso che il Pubblico, e le persone privilegiate, anzi il Fisco istesso, quando non vi è legge espressa, che in loro favore detti il contrario, alli stabilimenti comuni, come è notissimo *in jure*, stanno pure soggetti, e secondo questi si deve giudicare. Legge non vi è certamente la quale ordini, che quando in qualche contratto qualche fatto asseriscono le Università non vada compreso nella regola generale al di sopra esposta. A questa dunque anche esse stanno soggette, e secondo questa si deve giudicare. Questo punto viene precisamente, e generalmente determinato dalla (1) Legge generale, e troppo adatta al caso; poichè ordina, che ogni debitore, qualunque sia, avendo nell'instrumento del contratto spiegato la causa del debito non può contro quella venire, ma deve stare alla sua confessione, seppure apertissimi argomenti inseriti in altra scrittura non dimostrano il contrario. Così terminando. *Nimis enim indignum esse judicamus, quod sua quisque voce dilucide protestatus est, id in eumdem casum infirmare, testimonioque proprio resistere*. Dopo il lasso di circa 2. secoli sarà forse permesso alla Università di Lacedogna negare quel che ha asserito nel suo memoriale al Vicerè, ed in un pubblico, e sollenne instrumento stipulato in pubblico parlamento? Dunque anche questa prova convince abbastanza, che il capitale di ducati 700. del Dottor Damiano Cerulli fu speso, e covertito in beneficio, ed utile di essa. Ed in conseguenza è tenuta all'espressato pagamento. Questa legge la trovo pure molto adattabile al primo proposto assunto, che la pruova della versione del denaro in beneficio delle Università deve andare a carico loro, non già de' creditori per le parole . . . *eamque causam specialiter promissor edixerit, non jam ei licentia sit causæ probationem stipulatorem exigere, cum suis confessionibus acquiescere debeat*.

Ec-

(1) *L. 13. C. de non num. pecun.*

Ecco dunque adempito a quel che forse D. Giuseppe Maria Cerulli non era obbligato, ed adempito in maniera che l' opponersi è vano. Costando dilucidamente che se tre requisiti devono concorrere, affinchè le Università siano obbligate pagare li loro debiti, cioè parlamento, assenso, e versione di denaro in loro prò, tutti tre questi pienamente concorrono nella presente lite. Ne si può altrimenti giudicare, che di astringere la Università di Lacedogna a pagare il capitale di ducati 700. con tutte le notate attrassate annualità a D. Giuseppe Maria Cerulli discendente dal primo acquirente stipulatore Dottor Damiano.

Di passaggio credo mio dovere soggiungere due difficoltà che forse da taluno si potrebbero fare. La prima è che quando non vi è una partita di Banco, od altra pubblica carta estratta dalli libri delle Università, qualunque prova si faccia per la spiegata versione di denaro è sempre insufficiente, e monca. Siamo in un giudizio ordinario, e non esecutivo. Le dette carte sono necessarie nell' esecutivo, non nell' ordinario, perchè hanno la loro parata esecuzione. Ma ricordiamoci che questo contratto fu stipulato nel 1618.. Non si deve formare de' Banchi quella idea, che oggi ne abbiamo. Alcuni di essi erano sul loro nascere, ed altri tutto altro erano, che Banchi, non avendo questi ricevuti li loro stabilimenti prima del 1623. come dalla Prammatica del detto anno *de Bancis*, ed in loro luogo vi erano li Nummolarj, o sia mercanti di ragion cantante, li quali avevano un ombra de' nostri Banchi, giusta le Prammatiche *de Nummulariis*. E se ora si rende pure quasi ineseguibile ad un Paese situato tra li monti, da circa 80. miglia distante da questa dominante l' uso della partita di Banco, ed è questo rarissimo per supplire alli suoi bisogni; quanto maggiormente doveva essere allora, ed in un caso, che il denaro si era già dato ad alcuni particolari. Riguardo poi a qualche carta de' libri della Università rispondo in una parola. Questa Uni-

Univerſità non tiene libri, o carte antiche, come dalla fede del Cancelliere nelli atti (1).

La ſeconda feriſce quella particolare pruova dell' aſſenſo, e par che ſi voglia dire, doverebbero oggi eſſere preſenti al Tribunale quelle ſcritture, che nell' aſſenſo ſi dicono viſte, e conſiderate. Svaniſce queſta ſe ſi rifletté a quanto fu tal punto ſi è ſcritto, perciò quì non altro avvanzo, che non erano certamente quelli Miniſtri del Collaterale ſoggetti da potere cadere in errore, od eſſere ingannati, e ſe tal difficoltà poteſſe reggere, Addio decreti di tutti li Tribunali, quando mancano li proceſſi, ſpecialmente *in antiquis*. Neſſuno più ſarebbe ſicuro del ſuo, e ſe le liti oggi ſono pur troppo lunghe, e molte, oh quanto più lunghe, e molte addiverrebbero. Ma che diremo delli decreti *di expedit*, che oggi impartiſce queſta Regia Camera ſopra li contratti delle Univerſità? Quando mancano li proceſſi, li quali reſtano preſſo li attitanti, e ſono ſoggetti a tante viceſſitudini per lo laſſo de' tempi, hanno perduto la loro cautela li creditori, ed è preſſo loro rimaſta una cartoccia.

Diſſi che di paſſaggio doveva toccare due difficoltà, le quali per loro inſuſſiſtenza ſono più che ſicuro, che non moveranno l'animi di sì ragguardevoli giudicanti, e ſeguendo le maſſime del vero, e del giuſto proferiranno la loro ſentenza alle leggi, ed alla ragione uniſone.

Disbrigato dal propoſto aſſunto, e queſto aſſodato con ogni più convincente ragione potrei finalmente terminarla. Ma eſigendo la giuſtizia della cauſa, che niente ſi laſci ſenza ſottomerlo alla voſtra ſavia giudicatura, conviene paſſare ad altre rifleſſioni. Tralaſcio ben volontieri le limitazioni, chi li DD. danno alla citata *Legge 27. Civitas*, *de rebus creditis*, tutte per altro adattabiliſſime al fatto. Non milita queſta legge, quando vi è decreto di Giudice, come nelli minori, quando il debito ſi è contratto congregata l'U-

(1) *Fol.* 131.

l' Università in pubblico parlamento, e simili. Sono queste state ripetute, ed intese in tante cause, e sono in consequenza notissime alla illuminatezza vostra.

Una sola però che più merita la vostra attenzione stimo annotare. Leggonsi nella detta legge le parole *Mutui datione*. Dunque, dico, questa legge ha luogo nelli suoi mutui. Il contratto passato tra l' Università di Lacedogna, ed il Dottor Damiano Cerulli, non fu mutuo, ma di compra, e vendita. Dunque non ha luogo la legge. Questa opinione è seguita da molti DD. specialmente dal *Brunneman* nella detta *L. n.* 17. *Communiter*, scrive, *recepta est sententia hanc legem ad alios contractus v. g. venditionem non pertinere*. Ed in vero non arrivo a comprendere, servendosi questa legge della parola *mutuo*, possa, o debba intendersi pure di vendite, ed altri contratti. Tutta nuova sarebbe questa interpretazione della voce mutuo. Nè credo che possa venire in mente al alcuno, che per consegnenza oltre del mutuo si estenda la detta legge ad ogni altro contratto. Le consequenze sono giuste, sono legittime, quando nascono da giusti, e legittimi principj, ma a niente vagliono, quando sono all' opposto. Vede ognuno che bella conseguenza è questa. Parla una legge di mutuo, dunque parla di ogni altro contratto. Ed il replicarsi che ciò può avvenire, perchè si tratta di Università non è da ascoltarsi; atteso che non hanno avuto mai, nè potranno avere le Università il privilegio di mutare il senso alle parole, e farne nascere delle estranee consequenze. Tanto più mi confermo in questo sentimento, perchè si tratta di privilegio, e sono adattabili anche quì le dottrine, e leggi sopra rapportate in materia di privilegj, le quali ripeterle *nec vacat, nec lubet*.

Finalmente al proposito ricordiamoci della legge finale dell'Im-

l' Imperator Leone *C. de vend. rebus Civ. lib. 11.* Questo Imperatore fu molto posteriore ad Ulpiano autore del responso, o sia citata legge *Civitas*, e dettava una costituzione per sistemare li affari pubblici delle Città. Dunque e per l' anteriorità del tempo, e per la materia che trattava, doveva avere presente il responso di Ulpiano. Dice forse perciò, che per sicurezza de' compratori de' corpi Universali è necessario che costi la versione del denaro in pubblico vantaggio. Nò. Ma che ognuno de' Cittadini, quando vogliono fare un contratto di vendita de' pubblici averi, debba dare il suo voto insieme congregati, e questo dice bastare per sicurezza de' compratori. Anzi dippiù questo Imperatore nel proemio della sua legge ci avvisa, che le Città possono vendere li loro beni per rinnovare, e ristorare le mura pubbliche: *ad renovanda, sive restauranda publica mœnia*. Indi soggiunge la espressata cautela del compratore, spiegandosi: *Emptor competentem possit habere cautelam*. Se oltre della espressata cautela avesse dovuto costare della versione del denaro non averebbe l' Imperatore chiamata la sua cautela competente, e parlando nel proemio dell' uso, che dovevano fare le Città del denaro proveniente dalle vendite, avrebbe detto, che questo doveva costare, e che allora colla sua cautela sarebbero stati sicuri, quando fosse pure costato della spesa del denaro. Ma la sola spiegata cautela impone a' compratori, quello significa come una notizia. Dunque nelli contratti di compra, e vendita de' beni delle Città non vi è bisogno, che costi della versione del denaro in di loro beneficio, e la legge *Civitas* con ogni ragione si deve restringere alli soli mutui. Or se questa legge si deve restringere alli soli contratti di mutuo, e non ad altri di vendita, o simili, essendo il contratto passato tra la Università di Lacedogna col Dottor Damiano Cerulli di compra,

e

e vendita, non è certamente la legge adattabile al suo contratto, ed al caso in controversia; e perciò o che l' Università di Lacedogna abbia spesi in suo utile il capitale di ducati 700. o che nò, poco importa oggi a D. Giuseppe Maria Cerulli quel che del denaro è avvenuto, nè resta in menoma parte lesa la sua ragione, e dovrà condannarsi la detta Università giusta le domande.

Dopo quanto si è esposto restarebbe parlare delle eccezioni, o siano opposizioni del procuratore della Università nelle sue istanze, ma perchè diffusamente narrate nel fatto, ed ognun ben vede, che molte non fanno al proposito, a molte si è adempito, ed a molte altre si è risposto con altre istanze, ripetere ciò che si è poche pagine sopra scritto, è un volere abusarsi della sofferenza altrui inutilmente. Quanto mai sarebbe il credito di D. Giuseppe Maria Cerulli per le terze attrassate, perchè il contratto è rescisso, e li espedienti, alli quali potrebbe venire questa Regia Camera, oltre delle altre istanze, si rende notissimo per la istanza (1). La certezza del credito, ed il non interrotto possesso di esiggere oltre dello stato discusso del Reggente Tapia (2), relazione del Segretario di questo Tribunale (3), e quella antica esame (4), vi è l' ultima esame compilata nello scorso anno, di cui minutamente tutto si è rapportato nel fatto (5). E vi è quel documento dell' Archivio (6). Ripetere, dico di nuovo, il testè scritto non è del rispetto dovuto a questo Supremo Se-

(1) *Fol.* 88.
(2) *Fol.* 53. *e* 54.
(3) *Fol.* 67. *al* 70.
(4) *Fol.* 16. *al* 18.
(5) *Fol.* 102. *al* 128.
(6) *Fol.* 132.

Senato, la di cui integrità, saviezza, e giustizia se non fosse, non solo a me, ma a tutti notissima, potrei soggiungere preghiere di compatimento e rettitudine; e perciò le tralascio, e sicuro mi riposo colla penna, e colla mente.

Napoli a dì 8. Aprile 1796.

Bruno Bruno